

 Business Software Application	RISERVATEZZA	TIPO DOCUMENTO	PROTOCOLLO DESC	REVISIONE	DATA RILASCIO	PAGINA
	PUBBLICO	CONTRATTI	-	2	251115	1 di 7
	<b>CONDIZIONI GENERALI SMEUP BSA SRL</b>					

## CONDIZIONI GENERALI SMEUP BSA S.R.L.

Edizione 2025-11-15

<b>1. DEFINIZIONI</b>	<b>2</b>
<b>2. OGGETTO</b>	<b>2</b>
<b>3. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO</b>	<b>2</b>
<b>4. CONSEGNA DEI PRODOTTI E GARANZIA</b>	<b>3</b>
<b>5. OBBLIGHI DEL CLIENTE</b>	<b>3</b>
<b>6. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE</b>	<b>4</b>
<b>7. PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI</b>	<b>4</b>
<b>8. RISOLUZIONE</b>	<b>5</b>
<b>9. RISERVATEZZA</b>	<b>5</b>
<b>10. PROPRIETÀ INTELLETTUALE</b>	<b>5</b>
<b>11. FORZA MAGGIORE</b>	<b>5</b>
<b>12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE</b>	<b>6</b>
<b>13. CLAUSOLE FINALI</b>	<b>6</b>
<b>14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>6</b>

RISERVATEZZA	TIPO DOCUMENTO	PROTOCOLLO DESC	REVISIONE	DATA RILASCIO	PAGINA
PUBBLICO	CONTRATTI	-	2	251115	2 di 7
<b>CONDIZIONI GENERALI SMEUP BSA SRL</b>					

## 1. DEFINIZIONI

1.1 Per **"Contratto"** si intende l'accordo tra le Parti avente ad oggetto il Servizio/Prodotto proposto, le presenti Condizioni Generali, le rispettive Condizioni Particolari e gli eventuali ulteriori documenti concordati e sottoscritti dalle Parti.

Per **"Fornitore"** si intende SMEUP BSA S.r.l. (di seguito anche "**SMEUP BSA**"), con sede in Erbusco (BS), via Albano Zanella n. 23, C.F. e P. IVA 04844000960, quale soggetto che fornisce i Prodotti e/o i Servizi oggetto del Contratto.

Per **"Produttore"** si intende il produttore del Programma e in quanto tale titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui Prodotti. Il Produttore coincide con il Fornitore nel caso di "Programma Proprietario", o con un soggetto terzo nel caso di "Prodotti di Terzi".

Per **"Prodotto"** si intende a) il software di proprietà del Fornitore e da questi concesso in licenza ("Programma Proprietario"); b) qualsiasi apparecchiatura hardware, licenza software di terzi, abbonamento o servizio di connettività acquistato presso terzi e rivenduto dal Fornitore al Cliente ("Prodotti di Terzi").

Per **"Servizio"** si intende l'attività erogata da personale del Fornitore, o di altra società collegata, avente per finalità l'installazione, l'attivazione, la manutenzione o la consulenza relativa ai Prodotti.

1.2 In caso di discordanza tra i documenti contrattuali si adotterà il seguente ordine di prevalenza:

- A. Offerta siglata;
- B. Condizioni Particolari e relativi allegati, ove presenti;
- C. Condizioni Generali.

## 2. OGGETTO

2.1 Oggetto del Contratto è il Prodotto/Servizio descritto nell'Offerta e/o Ordine di Acquisto, nelle Condizioni Particolari e negli allegati, ove presenti;

2.2 I Prodotti e/o Servizi vengono dimensionati in base alle esigenze e alle informazioni fornite dal Cliente. Il Cliente è l'unico responsabile della correttezza di tali informazioni e della conseguente adeguatezza dei Prodotti e/o Servizi scelti.

## 3. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

3.1 Il Contratto si perfeziona con la sottoscrizione dell'Offerta e/o della Proposta d'Ordine o accettazione delle stesse, espressa con qualsiasi mezzo tracciabile, anche elettronico, idoneo a comprovarne la provenienza, da parte del Cliente, salvo diversa indicazione.

L'accettazione dell'Offerta/Proposta d'ordine da parte del Cliente, o la richiesta di modifiche o integrazioni condivise tra le Parti, implicano e comportano la conoscenza e l'integrale accettazione da parte del Cliente dei contenuti di tutti i documenti costituenti il Contratto.

3.2 L'eventuale attivazione anticipata dei Servizi, o ordine al fornitore dei Prodotti da parte di SMEUP, a richiesta del Cliente, non esonerà lo stesso dalla sottoscrizione e invio di accettazione dell'Offerta/Proposta d'ordine, fermo restando che SMEUP è comunque autorizzata alla fatturazione dei Servizi resi dalla data della loro attivazione, o dei Prodotti forniti dalla data dell'ordine e il Cliente, da tale data, sarà vincolato e soggetto alle pattuizioni contenute nel Contratto.

Resta comunque inteso che, qualora il Cliente abbia richiesto di anticipare la fornitura di Prodotti/Servizi, il Contratto si intende perfezionato in capo al Cliente e sotto la sua responsabilità per la parte già fornita o erogata.

3.3 Ciascuna Parte potrà recedere dal Contratto secondo i termini e le modalità definite nelle relative Condizioni Particolari. In assenza di previsioni specifiche, è facoltà del Fornitore, indipendentemente dai motivi, recedere in ogni momento dal Contratto con preavviso di almeno 180 giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.

3.4. In deroga a quanto sopra, per interventi urgenti o attività estemporanee richieste dal Cliente tramite canali tracciabili (e.g., e-mail, portale di ticketing) e prive di una preventiva Offerta, il Contratto si intenderà perfezionato per fatti concludenti con l'inizio dell'erogazione del Servizio da parte di SMEUP. In tali casi, il corrispettivo sarà calcolato sulla base del listino prezzi ufficiale di SMEUP in vigore al momento della prestazione. Il Cliente, richiedendo l'intervento, dichiara di conoscere e accettare tale listino e le presenti Condizioni Generali.

RISERVATEZZA	TIPO DOCUMENTO	PROTOCOLLO DESC	REVISIONE	DATA RILASCIO	PAGINA
PUBBLICO	CONTRATTI	-	2	251115	3 di 7
<b>CONDIZIONI GENERALI SMEUP BSA SRL</b>					

#### 4. CONSEGNA DEI PRODOTTI E GARANZIA

4.1. I colli di peso superiore a 20Kg verranno consegnati a livello stradale all'indirizzo indicato sull'Ordine o comunicato per iscritto dal Cliente tramite canale tracciabile.

4.2. Dal momento della consegna, ogni rischio relativo a perdita o danneggiamento dei Prodotti è a carico del Cliente.

4.3. La garanzia sul Prodotto di Terzi è limitata a quella rilasciata dal relativo Produttore e viene prestata esclusivamente per difetti di costruzione. La garanzia è espressamente esclusa nel caso il difetto sia causato da incuria o cattiva manutenzione dei Prodotti, o da modifiche e/o riparazioni effettuate direttamente dal Cliente o tecnici non autorizzati. La garanzia si limita all'obbligo di sostituzione dei Prodotti di Terzi difettosi, o di loro componenti, che avverrà a cura del costruttore. Vizi e difetti dei Prodotti devono essere denunciati dal Cliente a SMEUP BSA, tassativamente, entro sessanta giorni dalla consegna o, se occulti, alla scoperta. Resta esclusa, in ogni caso, la facoltà del Cliente di chiedere la risoluzione del Contratto per difettosità dei Prodotti, che sia stata sanata.

#### 5. OBBLIGHI DEL CLIENTE

5.1 Il Cliente garantisce che i dati e le informazioni forniti a SMEUP ai fini della conclusione del Contratto sono veri, corretti e tali da consentire la sua identificazione.

SMEUP si riserva la facoltà di verificare tali dati e/o informazioni richiedendo anche documenti integrativi, che il Cliente si impegna, ora per allora, a trasmettere.

La variazione di uno qualsiasi dei dati di identificazione del Cliente con i quali è stata emesso il Contratto, ed in particolare la variazione alla ragione sociale, sede operativa o Partita IVA, dovrà essere comunicata al Fornitore mediante P.E.C. o raccomandata A/R entro e non oltre 8 giorni dalla modifica.

5.2 Il Cliente, anche in nome e per conto di terzi cui possa, a qualsiasi titolo, aver consentito di utilizzare i Prodotti/Servizi, si impegna ad utilizzare gli stessi esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle disposizioni di legge di volta in volta applicabili, dagli usi e consuetudini, dalle regole di diligenza e in ogni caso, senza ledere diritti di terzi, assumendosi ogni responsabilità in tal senso.

5.3 Il Cliente si impegna, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. per i propri utenti e/o terzi autorizzati, ad utilizzare i Prodotti e/o Servizi negli stretti limiti contrattuali e nel pieno rispetto dei diritti di Proprietà Intellettuale del Produttore o di terzi. Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo e fatti salvi gli inderogabili limiti di legge, il Cliente non potrà:

- A. aggirare le limitazioni tecniche e le misure tecnologiche di protezione presenti nei Prodotti e/o Servizi, ivi inclusi i sistemi di autenticazione;
- B. decodificare, decompilare o disassemblare i software che compongono i Prodotti e/o Servizi;
- C. riprodurre, modificare, adattare o personalizzare i software o crearne lavori derivati;
- D. eseguire o far eseguire copie non autorizzate dei software;
- E. pubblicare o distribuire i software;
- F. cedere, noleggiare, o commercializzare a qualsivoglia titolo i Prodotti e/o Servizi, se non preventivamente autorizzato per iscritto dal Fornitore.

5.4 Il Cliente, fatta salva la possibilità di SMEUP o suoi incaricati di accesso ai Sistemi per ragioni tecniche o a seguito di richiesta del Cliente, dichiara di essere l'unico ed esclusivo amministratore dei Servizi utilizzati e di essere l'unico responsabile:

- (i) della gestione di dati e/o informazioni e/o contenuti da lui trattati nell'Infrastruttura Virtuale, della loro sicurezza, del loro salvataggio e del compimento di ogni altra attività ritenuta utile o necessaria a garantirne l'integrità, impegnandosi, per l'effetto, a fare applicazione, a sua cura e spese, di misure di sicurezza idonee e adeguate a garantire tali finalità;
- (ii) del contenuto delle informazioni, dei suoni, dei testi, delle immagini, degli elementi di forma e dei dati accessibili e/o resi disponibili nell'Infrastruttura Virtuale e comunque, a qualsiasi titolo, dallo stesso trasmessi o messi online;
- (iii) dei malfunzionamenti dei Prodotti/Servizi per qualsiasi utilizzo non conforme a quanto contrattualmente previsto;
- (iv) dello smarrimento o della divulgazione delle credenziali di accesso.

RISERVATEZZA	TIPO DOCUMENTO	PROTOCOLLO DESC	REVISIONE	DATA RILASCIO	PAGINA
PUBBLICO	CONTRATTI	-	2	251115	4 di 7
<b>CONDIZIONI GENERALI SMEUP BSA SRL</b>					

5.5 Per quanto concerne l'attestazione di tutte le operazioni effettuate, il Cliente prende atto ed accetta, per sé e per i terzi cui ha consentito, a qualsiasi titolo, di utilizzare i Servizi, che faranno fede esclusivamente i LOG del Fornitore, conservati a norma di legge.

5.6 Il Cliente autorizza espressamente il Fornitore ad utilizzare il proprio nominativo ovvero il proprio marchio e/o logo, quale referenza su materiale pubblicitario stampato o pubblicato sul proprio sito Web, salvo diversi accordi.

## 6. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

6.1 SMEUP garantisce al Cliente la fornitura dei Prodotti e l'utilizzo dei Servizi in conformità a quanto previsto dalle rispettive Condizioni Particolari e, ove previsto, Service Level Agreement.

Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Cliente conviene che il limite massimo di responsabilità del Fornitore, per danni accertati di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo conseguenti e comunque connessi al Servizio sia costituito come indicato nelle Condizioni Particolari. Resta escluso il diritto al risarcimento di ogni maggior danno.

6.2 Resta espressamente esclusa qualsiasi responsabilità del Fornitore per danni diretti eccedenti, ove presenti, le Penali previste nelle Condizioni Particolari o indiretti di qualsiasi natura che il Cliente o terzi possano in alcun modo subire, ivi compresi quelli derivanti dall'uso, o dal mancato uso, del Programma Proprietario e da errori dello stesso.

6.3 Qualsiasi indicazione fornita dal personale operativo del Fornitore non solleva il Cliente dalla esclusiva responsabilità di tutelare i propri dati adottando tutte le misure di sicurezza idonee.

6.4 In nessun caso, fatti salvi i casi previsti dalla Legge, il Fornitore può essere ritenuto responsabile:

A. Di mancati guadagni, mancati risparmi, danni accidentali, imprevedibili, conseguenti o indiretti derivanti:

- a. dall'uso del Prodotto/Servizio;
- b. dal suo mancato uso;
- c. dal suo non corretto uso;
- d. dall'incompatibilità del Prodotto/Servizio con altri prodotti software o con sistemi hardware utilizzati dal Cliente;
- e. dalla perdita, alterazione o modifica di dati o programmi;

B. Di ogni richiesta di danni o somme avanzata da terzi nei confronti del Cliente, a qualsiasi titolo.

6.5 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Cliente conviene che il limite massimo di responsabilità del Fornitore per danni accertati di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo conseguenti e comunque connessi alla Vendita di Prodotti di Terzi sia costituito dal rimborso fino ad un massimo del 10% di quanto pagato dal Cliente per l'acquisto del componente che ha provocato il danno. Resta escluso il diritto al risarcimento di ogni maggior danno.

## 7. PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

7.1 Le condizioni e i termini di pagamento sono riportate nell'Offerta.

7.2 In ogni caso di mancato o ritardato pagamento saranno dovuti interessi di mora nella misura stabilita dal D.Lgs. 231/02.

7.3 Ritardi superiori ai 30 giorni potranno implicare, a discrezione del Fornitore, la risoluzione del Contratto o la sospensione del Servizio.

7.4 In caso di contestazione totale o parziale di una fattura in scadenza relativa al Contratto, il Cliente dovrà inviare comunicazione scritta mediante P.E.C. o raccomandata A/R al Fornitore motivando la contestazione entro 20 giorni dalla ricezione della fattura. Spirato tale termine, la fattura si intenderà definitivamente accettata e qualsiasi successiva contestazione sarà priva di effetto.

La comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- A. data e numero della fattura contestata;
- B. importo contestato;
- C. motivo della contestazione;
- D. relativa documentazione giustificativa.

7.5 All'inizio di ogni anno solare il canone stabilito nel Contratto potrà subire automaticamente un

RISERVATEZZA	TIPO DOCUMENTO	PROTOCOLLO DESC	REVISIONE	DATA RILASCIO	PAGINA
PUBBLICO	CONTRATTI	-	2	251115	5 di 7
<b>CONDIZIONI GENERALI SMEUP BSA SRL</b>					

aumento pari agli indici ISTAT FOI per il costo della vita e l'importo sarà arrotondato all'Euro superiore.

7.6 Il Fornitore, in ogni caso e indipendentemente dall'aumento ISTAT FOI, avrà la facoltà di comunicare al Cliente la variazione del canone di servizio o dei Listini con preavviso scritto di almeno 90 giorni e ferma restando la decorrenza dal nuovo anno solare. A seguito di tale comunicazione, il Cliente avrà facoltà di recedere dal Contratto, senza alcuna penale, inviando comunicazione a mezzo PEC entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della stessa. Il recesso così esercitato avrà efficacia a partire dalla data di decorrenza dell'aumento tariffario. In caso di mancato esercizio del recesso entro il suddetto termine, la variazione del canone si intenderà tacitamente accettata ed entrerà in vigore alla decorrenza indicata dal Fornitore.

## 8. RISOLUZIONE

8.1 Il Contratto si considererà risolto di diritto nei seguenti casi:

- A. per mancata, inesatta, parziale corresponsione dei corrispettivi dovuti per i Prodotti/Servizi;
- B. per manomissione del Prodotto da parte di personale non autorizzato;
- C. in tutti i casi di accertato utilizzo del Prodotto contrario alla legge;
- D. in caso di violazione dell'articolo 13.7.
- E. in caso di liquidazione, o qualora il Cliente sia destinatario di provvedimenti giudiziari che ne inibiscano, anche temporaneamente, l'esercizio dell'attività.

8.2 Al verificarsi delle circostanze di cui sopra sarà facoltà del Fornitore comunicare a mezzo P.E.C. o lettera raccomandata A/R l'intenzione di avvalersi della presente clausola e l'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione da parte del Cliente.

8.3 In caso di risoluzione, salvo comunque il diritto del Fornitore al risarcimento del danno, al Cliente non sarà dovuto alcun rimborso.

## 9. RISERVATEZZA

9.1 Il Fornitore si impegna a mantenere riservata ogni informazione relativa alle attività del Cliente di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del Contratto e a richiedere analogo impegno al proprio personale. I concetti, le idee, le competenze o le tecniche relative alle attività sviluppate dal personale del Fornitore o con la sua collaborazione relativamente alla prestazione di cui al Contratto, potranno essere utilizzati da entrambe le Parti.

9.2. Tutte le informazioni raccolte vengono memorizzate e mantenute in strutture sicure che limitano l'accesso esclusivamente al personale autorizzato. I servizi vengono costantemente monitorati per verificare l'eventuale presenza di violazioni della sicurezza ed assicurare che tutte le informazioni raccolte siano al riparo da eventuali intrusioni di terzi.

9.3 E' esclusiva responsabilità del Cliente attuare le necessarie misure per il rispetto delle disposizioni di Legge in materia di protezione e accesso ai dati.

## 10. PROPRIETA' INTELLETTUALE

10.1 Il Cliente riconosce e accetta che la titolarità di ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale e industriale relativo o connesso al Prodotto e/o Servizio, alla relativa documentazione, nonché a qualsiasi modifica, implementazione o sviluppo degli stessi, anche se realizzati su specifica richiesta del Cliente, rimane in capo in via esclusiva al Fornitore e/o ai suoi danti causa.

10.2 Nel caso in cui concetti, idee, competenze e tecniche dovessero concretizzarsi in invenzioni, scoperte o miglioramenti, gli stessi saranno di esclusiva proprietà del Fornitore che si riserva ogni diritto di utilizzazione economica.

10.3 Forma parte integrante del Contratto separato accordo di riservatezza proposto dal Fornitore, ove presente, che le Parti si impegnano a sottoscrivere unitamente agli altri documenti contrattuali.

## 11. FORZA MAGGIORE

11.1 Le Parti non potranno essere ritenute inadempienti rispetto al Contratto in caso di forza maggiore, cioè al verificarsi di un evento fuori controllo e del tutto imprevedibile come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sopravvenute disposizioni di legge, regolamenti e altri provvedimenti della Pubblica Autorità, pandemia, guerre, embarghi, incendi, alluvioni, esplosioni, terremoti, inondazioni, scioperi a carattere nazionale. In tal caso le Parti si informeranno reciprocamente circa il verificarsi dell'evento di forza

RISERVATEZZA	TIPO DOCUMENTO	PROTOCOLLO DESC	REVISIONE	DATA RILASCIO	PAGINA
PUBBLICO	CONTRATTI	-	2	251115	6 di 7
<b>CONDIZIONI GENERALI SMEUP BSA SRL</b>					

maggiori e degli eventuali effetti sulla possibilità di dar corso agli impegni contrattuali, fermo restando l'obbligo di adempiere agli stessi non appena possibile al venire meno dell'evento impeditivo.

## 12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

12.1 Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

12.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia.

## 13. CLAUSOLE FINALI

13.1 Ogni modifica del Contratto richiede la forma scritta e la sottoscrizione delle Parti a pena di nullità, fatto salvo quanto diversamente ed espressamente previsto da altre clausole del presente Contratto.

13.2 In caso di accordi particolari con il Cliente questi dovranno essere formulati per iscritto e costituiranno addendum al Contratto.

13.3 Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al Contratto dovrà essere inviata mediante P.E.C. o lettera raccomandata A/R.

13.4 Il Contratto sostituisce ogni precedente intesa anche verbale tra le Parti e costituisce l'unico Contratto esistente tra il Fornitore e il Cliente in relazione al servizio/prodotto. In caso di contrasto fra le pattuizioni contenute nel Contratto e diverse intese contenute in eventuali precedenti contratti, atti, corrispondenza, accordi o impegni di qualsiasi natura, saranno le disposizioni del Contratto a prevalere.

13.5 In nessun caso, eventuali inadempimenti e/o comportamenti di una Parte, difformi rispetto al Contratto, potranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacita accettazione degli stessi, anche se non contestati dall'altra Parte. L'eventuale inerzia di una Parte nell'esercitare o far valere un qualsiasi diritto o clausola del Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti o clausole.

13.6. L'eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci. Ove necessario per garantire la corretta interpretazione del Contratto le Parti provvederanno in buona fede alla sostituzione e/o modifica delle clausole divenute o dichiarate nulle o inefficaci.

13.7 Il Cliente si impegna, per tutta la durata delle presenti Condizioni Generali e per i 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza o risoluzione delle stesse, anche per i periodi in cui non sia in corso tra le Parti alcuna fornitura di Servizi, a non instaurare e/o far instaurare con i dipendenti e/o collaboratori di SMEUP BSA, che siano impegnati in attività inerenti le presenti Condizioni Generali e i relativi allegati ove presenti, qualsiasi forma di collaborazione lavorativa, sia essa di lavoro dipendente o meno, senza la preventiva autorizzazione scritta di SMEUP BSA.

13.8 In caso di violazione di quanto previsto al comma precedente, il Cliente dovrà pagare a SMEUP BSA una penale pari a dodici mensilità della retribuzione corrisposta da quest'ultima al dipendente/collaboratore prima dell'assunzione effettuata in violazione alla presente clausola, salvo il risarcimento del maggior danno.

13.9 Il Contratto, i diritti e gli obblighi dallo stesso scaturenti non potranno essere ceduti a terzi, se non previo accordo scritto tra le Parti.

13.10 Il Cliente prende atto e presta la propria preventiva autorizzazione a che il Fornitore si avvalga, in tutto o in parte, dell'opera di Terzi dallo stesso selezionati per l'esecuzione del Contratto.

13.11. I rapporti tra SMEUP BSA ed il Cliente stabiliti nel Contratto non possono essere in alcun modo intesi come rapporti di mandato, agenzia, società, rappresentanza, collaborazione o associazione o altre forme contrattuali simili od equivalenti.

13.12 Il Cliente riconosce che la traduzione in inglese delle presenti Condizioni Generali è stata predisposta solamente per finalità informative e che la versione italiana costituisce l'unico accordo valido e vincolante tra le Parti.

## 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

14.1 Le Parti si impegnano a conformarsi alle disposizioni del D. Lgs.196/2003 (Codice Privacy), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR"), nonché ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia ed ai

RISERVATEZZA	TIPO DOCUMENTO	PROTOCOLLO DESC	REVISIONE	DATA RILASCIO	PAGINA
PUBBLICO	CONTRATTI	-	2	251115	7 di 7
<b>CONDIZIONI GENERALI SMEUP BSA SRL</b>					

provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali applicabili ai servizi/attività oggetto del Contratto.

14.2 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Contratto, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

14.3 Resta inteso che i dati di cui al comma che precede saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.